

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], CF [OMISSIS], pec [OMISSIS], difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma, pec [OMISSIS], avverso la decisione n. 27/2021 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d'Appello di Roma il giorno 08.3.2021, comunicata il successivo 25.03.2021, notificata a mezzo PEC in data 15.04.2021;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. VICENDA DISCIPLINARE.

1.1. L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“Violazione degli artt. 9 e 10 del Codice Deontologico Forense per avere consapevolmente commesso - nella sua qualità di amministratore di sostegno di [AAA], [BBB], [CCC], [DDD], [EEE], [FFF], [GGG], [HHH] e [III] – nel periodo tra il 01.12.2014 e il 27.11.2019 in Roma, le plurime condotte appropriative e corruttive quali analiticamente indicate, nei modi e nei tempi, nei capi d'imputazione da C) a T) dell'avviso ex art. 415 c.p.p. reso nel proc. penale [OMISSIS]/19 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di seguito riportate, traendo illecito e rilevante profitto dalla mala gestione del patrimonio delle persone amministrate, con pari danno da parte di queste ultime”.*

Il procedimento scaturisce da una segnalazione del 27 maggio 2020 da parte del COA di Roma al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d'Appello di Roma ed, in particolare, dall'estratto del verbale dell'adunanza del 21 maggio 2020 in cui si segnalava che:

- il precedente 19 maggio 2020 era stato eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso lo studio dell'Avv. [RICORRENTE], ad opera della Procura della Repubblica di Roma e della Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/19 r.g.n.r.;
- al termine della perquisizione era stata notificata all'Avv. [RICORRENTE] ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere *“... per i reati di cui agli artt. 110, 81 co 2, 314, 61 n. 5 c.p. per fatti commessi in Roma, dal dicembre 2017 al 6.3.2019, ed ancora per i reati di cui agli artt. 319, 321 c.p. commessi in Roma, il 26.06.2017 e il 01.08.2018”.*

Designato il Consigliere Istruttore del CDD, il successivo 29 giugno 2020 questi trasmetteva all'incolpato avviso di avvio dell'istruttoria preliminare disciplinare, contestualmente agli atti ostensibili.

Nel frattempo, con provvedimento del 19 giugno 2020, il G.I.P. aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la residenza di Roma, senza la proposizione di alcun gravame da parte dell'indagato. Nell'ordinanza cautelare si evidenziava che l'Avv. [RICORRENTE], nello svolgimento dell'attività di amministratore di sostegno, aveva ceduto sottocosto, per proprio vantaggio economico, la nuda proprietà della casa di abitazione dell'amministrata [AAA], pur avendo la

consapevolezza che la predetta fosse in fin di vita; aveva trasferito su propri conti correnti bancari liquidità della [AAA] per Euro 142.762,55; aveva esposto costi fittizi per assistenza all'amministrata e dichiarato al Giudice Tutelare, in data 31.03.2017, di averla convinta a ricoverarsi, anche per ristrutturarne l'abitazione, mentre la stessa era ricoverata presso una casa di cura sin dal 2016 - e lo è stata sino al 29 luglio 2018 - osservandosi che i lavori in questione si erano, invece, risolti nella tinteggiatura e nell'inserimento di arredi per consentire la locazione dell'immobile; aveva esposto analogamente rilevanti costi fittizi anche nel caso di altra amministrata, [BBB].

1.2 Il CDD disponeva la sospensione cautelare dell'Avv. [RICORRENTE] dall'esercizio della professione per un periodo di 12 mesi con delibera del 28 settembre 2020, notificata il successivo 29 settembre 2020, anche essa non impugnata.

Veniva sentito l'incolpato e, con deliberazione del 13.01.2021, approvato il capo di incolpazione sopra riportato.

- 1 Veniva fissata l'udienza dell'08.03.2021 per il dibattimento, nel corso del quale veniva sentito l'incolpato, il quale confermava le precedenti dichiarazioni relative agli eventi del procedimento penale che, a suo dire, si collocavano in un momento particolare della propria vita familiare.
- 2 Veniva, comunque, respinta la richiesta di ammissione di prova testimoniale avanzata dal nuovo difensore dell'incolpato, mentre era acquisita la documentazione prodotta.

Rilevava il CDD che il procedimento penale si era scisso in due filoni: rispetto al capo d'incolpazione, erano venute meno le condotte contestate all'Avv. [RICORRENTE] con riferimento alle posizioni dell'assistita [EEE] (capo J e capo K), mentre le altre condotte erano rimaste immutate, sia pure accorpate, in sede penale, in capi di imputazione numericamente inferiori.

Ed invero, la Procura della Repubblica, in data 26.10.2020, aveva chiesto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] il giudizio immediato per i fatti indicati ai capi C), D) ed E) - ovvero le condotte di peculato in danno della sig.ra [AAA] e della sig.ra [BBB] e quelle di corruzione in atti giudiziari in danno della stessa [AAA] - mentre nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 30.10.2020 aveva sostituito con i capi F), G) e H) tutti quelli compresi tra F) e T) - relativi sempre a condotte di peculato e corruzione in atti giudiziari - contenuti nell'avviso precedentemente emesso in data 24.07.2020.

Rilevava il CDD che l'espunzione delle condotte relative alla posizione dell'assistita [EEE] (anche in tal caso, una condotta di corruzione per prestazioni infermieristiche sovrappagate) non incideva sul quadro generale degli addebiti, i quali sono stati contestati, nel caso di specie, con riferimento alla violazione dei doveri generali sanciti

dagli artt. 9 e 10 del vigente codice deontologico forense, trattandosi di illeciti disciplinari atipici.

1.3 L'Avv. [RICORRENTE], innanzi al CCD, ha reso una dichiarazione confessoria nei seguenti termini: *“negli anni il mio lavoro, che ho fatto con sincera passione, si è sviluppato sempre più nel campo delle amministrazioni di sostegno, tanto da divenire nel tempo assorbente, anche perchè mi venivano affidati molti incarichi essendo apprezzato per il modo umano e tecnico con cui li svolgevo. Sono arrivato ad avere circa un centinaio di incarichi e mi sono occupato di molte persone con malattie psichiatriche e con problemi di tossicodipendenza. Grosso modo dal 2014/2015 ho avuto difficoltà operative a causa dei ritardi con cui l'Ufficio del Giudice Tutelare rispondeva alle numerose istanze che ero tenuto a fare per compiere atti dei miei incarichi. Gli eventi si sono verificati in un momento della mia vita particolare, anche a livello familiare. Sono consapevole di aver sbagliato, ma ciò ha riguardato poche procedure rispetto alle circa cento a me affidate e per un limitato periodo di tempo. Ho dovuto anche bilanciare in qualche modo sia i notevoli esborsi che ho dovuto anticipare, per circa centomila euro, sia la necessità di coprire i costi di gestione delle procedure necessitate dalle esigenze delle persone amministrate. Ho anche eseguito molte cause in difesa degli amministrati a titolo gratuito, proprio per questo designato a tal fine dall'Ufficio della Tutela. Questa vicenda è stata non solo traumatica, ma è stata in pratica il risveglio da un incubo, grazie al quale ho potuto avviare un percorso di ricostruzione personale. Anche nel procedimento penale ho intrapreso un percorso di riparazione e di chiusura della vicenda giudiziaria, collaborando con la Procura della Repubblica e con l'intento di patteggiare prossimamente, restituendo quanto contestato, grazie all'indebitamento dei miei stretti familiari”*.

Rilevava, tuttavia, il CDD che le condotte appropriative e corruttive, contestate ed ammesse, erano gravi e configuravano l'abnorme deviazione dallo schema legale dell'amministrazione di sostegno, utilizzata dall'incolpato ai danni dei suoi amministrati, per conseguire per sé e per i suoi sodali illeciti vantaggi.

Particolarmente esecrabile, secondo il CDD, era l'addebito di cui al capo E), ovvero la vendita da parte dell'Avv. [RICORRENTE] della nuda proprietà dell'abitazione sita in Roma, quartiere [OMISSIS], via [OMISSIS], della sua amministrata [AAA], nella consapevolezza che quest'ultima era in fin di vita e con l'unico scopo di conseguire dall'acquirente dell'immobile la somma di Euro 15.000,00 quale prezzo del commesso reato.

Il CDD precisava, quindi che tali condotte configuravano un'abnorme deviazione dallo schema legale dell'amministrazione di sostegno, utilizzata dal legale ai danni degli amministrati per conseguire illeciti vantaggi. Stante la gravità degli addebiti, nessun valore

poteva attribuirsi alle giustificazioni dell'incolpato, il quale ha lamentato le difficoltà di gestire una consistente mole di lavoro, non gravando su di lui l'obbligo di accettazione degli incarichi. Allo stesso tempo, l'organo giudicante ravvisava un sincero pentimento nella dichiarazione dell'Avv. [RICORRENTE], il quale aveva, difatti, riferito di aver trovato nella vicenda l'input per avviare *“un percorso di ricostruzione personale”*.

Pertanto, alla luce di tale pentimento e dell'assenza di precedenti disciplinari, la sezione - pur prendendo atto che gli illeciti disciplinari contestati erano astrattamente impeditivi rispetto alla permanenza della iscrizione all'albo e, quindi, dovessero comportare la radiazione - riteneva di dover svolgere un giudizio prognostico favorevole per l'incolpato e, rilevata la responsabilità per gli addebiti contestati, applicava la misura conservativa della sospensione disciplinare della durata di cinque anni.

2. RICHIESTE E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.

L'Avv. [RICORRENTE], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la decisione n. 27/21 del CDD di Roma chiedendo l'annullamento della stessa, ovvero, in riforma, l'applicazione della sanzione contenuta nel minimo edittale.

In particolare, nel proprio ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] ha individuato i seguenti motivi di impugnazione:

a) “Nullità del capo di incolpazione per difetto di contestazione della condotta deontologicamente rilevante”.

Con la prima censura, il ricorrente denuncia la nullità del capo di incolpazione per difetto di contestazione della condotta deontologicamente rilevante. Tale vizio era già stato eccepito prima dell'apertura del dibattimento, allorché il CDD ne aveva escluso la sussistenza poiché le condotte dell'Avv. [RICORRENTE] potevano essere ricondotte ai principi ex artt. 9, 10 e 20 c. 2 NCDF, configurando illecito disciplinare atipico; e ciò perché i fatti oggetto di contestazione nel corso del procedimento disciplinare sostanzialmente coincidevano con quelli oggetto del procedimento penale, il che, secondo l'organo giudicante, avrebbe reso non necessaria l'indicazione nel capo di incolpazione delle norme del NCDF che si intendevano violate.

A fronte delle argomentazioni del CDD, il ricorrente specifica, tuttavia, che egli, con la sua eccezione, non intendeva lamentare il mancato riferimento alle singole norme, ma la mancata indicazione della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante o, eventualmente, della specifica compromissione dei principi deontologici e delle relative conseguenze determinate dalla condotta attenzionata.

b) “Nullità della decisione per violazione del diritto difesa e violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova dei fatti”.

Nel secondo motivo di impugnazione, il ricorrente riferisce di aver chiesto, prima dell'udienza dibattimentale, l'ammissione dei testimoni indicati nella lista regolarmente depositata, precisando che il CDD avrebbe rigettato le sue richieste di prova testimoniale, ritenendole superflue, e che tale decisione si porrebbe in contrasto con i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, dal momento che il potere discrezionale dei CDD incontrerebbe un limite nella rilevanza e nell'utilità della prova ai fini della decisione. Nel caso di specie, peraltro, il CDD avrebbe assunto la decisione prima che fosse intervenuta una sentenza irrevocabile a definire il processo penale; il CDD, dunque, non essendoci un provvedimento dell'autorità giudiziaria idoneo a provare i fatti contestati all'incolpato, avrebbe dovuto attivarsi per raggiungere la prova della condotta oggetto del procedimento disciplinare.

L'Avv. [RICORRENTE] lamenta, altresì, l'omessa indicazione del percorso logico argomentativo che avrebbe indotto il CDD ad affermare la propria responsabilità; a suo dire, ciò mancherebbe nella decisione che, invece, sarebbe limitata ad un richiamo delle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale e all'ammissione di responsabilità dell'incolpato, tuttavia non riferita al complesso degli addebiti contestati.

c) "Eccessività della sanzione disciplinare irrogata".

Nel terzo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta quanto indicato nella decisione dal CDD il quale, evidenziando la scissione del procedimento penale in due filoni, aveva affermato che i soli capi relativi all'assistita [AAA] erano venuti meno. In particolare, l'Avv. [RICORRENTE] evidenzia che: (i) anche i capi inerenti il concorso in peculato ai danni di [AAA] sarebbero stati espunti dall'originaria incolpazione; (ii) residuava un'unica imputazione di corruzione in atti giudiziari, a fronte delle plurime imputazioni originariamente contestate.

Al cospetto di ciò, dunque, sarebbe palese la minore gravità dell'imputazione definitiva rispetto alle cinque fattispecie originariamente contestate in sede penale, di modo che la pena irrogata dal CDD risulterebbe, a detta dell'Avv. [RICORRENTE], eccessivamente severa, siccome determinata sulla base della originaria imputazione.

In ogni caso, quanto alla quantificazione della sanzione, il ricorrente sostiene che il CDD avrebbe fornito una motivazione illogica nella misura in cui, pur ammettendo la sincerità del pentimento dell'incolpato, afferma che le giustificazioni addotte non abbiano alcun rilievo. Inoltre, secondo l'Avv. [RICORRENTE], non sarebbe stata valutata, ai fini della determinazione della sanzione, una rilevante circostanza, ossia la propria collaborazione con gli inquirenti in termini di confessione spontanea di episodi che neppure costituivano oggetto di indagine.

In definitiva, a detta del ricorrente, la sospensione disciplinare della durata di cinque anni sarebbe un trattamento eccessivamente punitivo.

All'udienza del 26 maggio 2022, la difesa del ricorrente ha depositato copia di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., n. 1535/2021, emessa dal Tribunale di Roma, relativa agli originari capi di imputazione nel procedimento penale rubricati alle lettere **c**, **d** ed **e**, (ovvero alcuni dei reati contestati), nonché copia di assegni attestanti la restituzione del prezzo del reato e del profitto alle persone offese.

IN DIRITTO

3.1 SULLA PRIMA CENSURA.

E' pacifico come “ *L'addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese*” (cfr [Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)).

Nel caso di specie, non vi è alcuna incertezza in ordine ai fatti contestati: gli stessi, evidenziati anche negli atti del procedimento penale acquisiti, sono perfettamente delineati ed, in ordine agli stessi, l'incolpato ha reso dichiarazioni confessorie, con piena e consapevole contezza degli addebiti.

3.2. SULLA SECONDA CENSURA.

Con la seconda censura, il ricorrente denuncia una violazione del contraddittorio derivante dal rigetto della richiesta di ammissione dei testimoni indicati dalla difesa, nonché la mancanza di prova delle avvenute violazioni.

In sede disciplinare, come è noto, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare il quale ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione, assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in esito agli esposti, deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Ciò posto, lo stesso ricorrente ha confessato di aver commesso buona parte delle condotte illecite ascrittegli, le quali, di per sé, hanno recato grave nocumento agli assistiti oltre che alla figura dell'avvocato.

In realtà, la prova richiesta avrebbe avuto come oggetto non il fatto in sé, ma la “personalità” dell'incolpato e, anche alla luce della corretta ed esaustiva valutazione che è stata fatta dal CCD, appare oggettivamente superflua.

Più specificamente, il CDD ha tenuto conto principalmente della confessione resa dall'Avv. [RICORRENTE], assistito da difensore, dapprima innanzi al Consigliere istruttore nella videoconferenza telematica del 21.12.2020 e, successivamente, ribadita innanzi alla sezione giudicante l'8.3.2021; dalla stessa - nonché dagli atti acquisiti dal processo penale e dal comportamento tenuto nel corso del procedimento disciplinare - sono stati tratti elementi sufficienti ed esaustivi per delineare anche gli aspetti soggettivi relativi alla determinazione della sanzione.

In effetti, nel procedimento disciplinare - che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) - la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa.

Nel caso di specie, il CDD ha verificato in maniera corretta ed esaustiva le circostanze che hanno indotto l'Avv. [RICORRENTE] a confessare nonché il contenuto della stessa confessione e, quindi, ha ritenuto raggiunta la piena prova dei fatti addebitati, valutando poi la personalità ed il comportamento dell'imputato nella scelta della sanzione applicabile.

3.3. SULLA TERZA CENSURA.

Il ricorrente lamenta l'irrogazione di una sanzione eccessivamente severa evidenziando taluni elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto determinare il Consiglio Distrettuale di Disciplina ad applicare una sanzione più mite: tra questi, anche la circostanza che la "confessione" integrasse un reale sintomo di resipiscenza, tenuto conto del fatto che l'incolpato si era addossato la responsabilità anche per fatti in relazione ai quali non risultava indagato.

E' da osservarsi, tuttavia, che la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 n.c.d.f), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo

umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista: ciò posto, è da ritenersi che la valutazione esperita dal CDD – il quale ha applicato una sanzione conservativa anziché la radiazione - abbia correttamente tenuto conto, con motivazione condivisibile, del comportamento dell'incolpato e di ogni ulteriore circostanza emersa nel procedimento. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2022.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria